## **COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**

Concessione in uso dell'unità immobiliare denominata "UNITA' IMMOBILIARE VIA BUFALINI", ubicata in Città di Castello in Via Bufalini n° 2.-.

2		
Codici fiscali delle parti contraenti:		
1 – COMUNE DI CITTA' DI CASTEL	LO (concedente):	;
2 –	(concessionario):	;
Scrit	tura privata	
L'anno duemila, il giorno	del mese di	(/),
in Città di Castello, nella Residenza I	Municipale,	
	TRA	
1 – Il Sig. CALDERINI Ing. Federi Dirigente del Settore Programmazio Ambiente del Comune di Città di Ca il quale interviene nel presente at Comune di Città di Castello, in e comunale n° del, ese per conto e nell'interesse del Comun	one OO.PP., Manutenzione Stello presso cui è domic to a norma dell'art. 46 esecuzione della deliberecutiva ai sensi di legge e da lui rappresentato;	one, Patrimonio e iliato per la carica, dello Statuto del razione di Giunta e, quindi, in nome,
2 – Il Sig		
_/_/_ (C.F.:		
Via/P.zza		
in questo atto in proprio conto / in		
Società	(C.F.:	·
		Via/P.zza
n°	·	
Premesso:	22.42.4	
<b>che</b> con atto n° 150 del 17/10/2		
l'attivazione della procedura aperta	•	<b>G</b>
per l'utilizzo in concessione in uso IMMOBILIARE VIA BUFALINI" ubica		
che con Determinazione dirigenziale	n°, ie	n esecuzione della
deliberazione, è stato definito il te	esto dell'Avviso pubblico	o, corredato dalla

modulistica, e lo schema dell'atto di concessione in uso da adottare per il	
perfezionamento del rapporto;	
che la Commissione preposta all'esame delle offerte pervenute, con verbale	
redatto in data/, ha individuato nel Sig, in	
qualità di titolare della Ditta	
il soggetto proponente la migliore offerta con conseguente aggiudicazione	
provvisoria a suo favore;	
che con Determinazione dirigenziale n° del, prendendo atto	
delle risultanze del verbale di aggiudicazione provvisoria e della verifica dei	
requisiti di accesso dichiarati dall'aggiudicatario, si è proceduto a confermare	
l'assegnazione rendendola definitiva ;	
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 – Il Comune di Città di Castello (concedente), come sopra	
rappresentato, concede in uso a	
(concessionario) che, come sopra rappresentato, accetta l'unità immobiliare	
denominata "UNITA' IMMOBILIARE VIA BUFALINI" posta al piano terra del	
complesso immobiliare denominato "Palazzo Bufalini" sita a Città di Castello in	
Via Bufalini n° 2, della superficie utile complessiva di mq. 90,00 (metriquadrati	
novanta,00), circa, comprensiva di n° 1 servizio igienico. Il tutto risulta meglio	
individuato in colore rosso nella planimetria allegata al presente atto sotto la	
lettera "A". I locali sopra descritti vengono concessi in uso nello stato di fatto in	
cui si trovano e del quale il concessionario è pienamente consapevole.	
ART. 2 – Il concessionario si obbliga ad utilizzare i locali oggetto della presente	
concessione per l'espletamento dell'attività di conservazione e restauro di	
materiale cartaceo quale libri, riviste, registri, pergamene e similari, oltre	
all'espletamento delle attività previste dalla classificazione propria dell'iscrizione	
della ditta presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e	
Agricoltura, esonerando il concedente da ogni responsabilità derivante dall'uso	
dei locali medesimi. Il concessionario si impegna, altresì, a garantire il non	
utilizzo dei locali da parte di terzi soggetti.	
ART. 3 – Il corrispettivo per la concessione in uso è fissato nell'importo annuo	
di €,00 (/00) al netto di I.V.A. nelle percentuali di legge.	
L'importo del corrispettivo di concessione verrà aggiornato annualmente in base	
al 75% della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed	

impiegati accertate dall'I.S.T.A.T e riferite ai 12 mesi precedenti la loro applicazione. Il concessionario si impegna a versare l'importo del corrispettivo dovuto entro e non oltre il termine di gg. 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione del concedente, da effettuare con lettera raccomandata. L'importo del corrispettivo viene determinato per periodi corrispondenti ad anni solari (gennaio-dicembre). Per il primo anno l'importo del corrispettivo sarà determinato tenendo conto del periodo intercorrente tra la data di inizio della concessione ed il successivo 31 dicembre e dovrà essere corrisposto entro i gg.15 (quindici) successivi la data di sottoscrizione della presente concessione. Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del presente atto, versa la somma di € \_\_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_\_,00), pari a n° 3 mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, non fruttifero di interessi, a garanzia dei patti e delle condizioni previste dalla presente concessione. La somma verrà restituita al concessionario al termine del rapporto previa verifica delle condizioni di conservazione del bene riconsegnato e salvo rivalsa per l'eventuale copertura di spese necessarie a garantire tale stato.

**ART. 4** – La concessione, così come qui disciplinata, ha la durata di anni 6 (sei), non rinnovabile tacitamente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il concessionario è tenuto a restituire l'unità immobiliare concessa, libera da persone e cose, in qualsiasi momento del rapporto a seguito di formale richiesta del concedente che dovrà essere inoltrata con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto la data fissata per il rilascio.

## **ART. 5** – Competono al concessionario:

- tutte le opere di manutenzione straordinaria necessarie per rendere idonei e funzionali gli spazi alle finalità alle quali saranno destinati, compresa la conseguente eventuale messa a norma degli impianti tecnologici, da concordare con l'Ufficio Tecnico comunale. Nel caso di cessazione della concessione, come previsto al precedente art. 4, il concessionario non potrà richiedere al concedente il recupero di alcuna spesa sostenuta per l'adeguamento degli spazi, anche se autorizzati, sia nelle parti strutturali che nelle finiture e negli impianti tecnologici. Il concedente si riserva, comunque, la possibilità di realizzare in proprio le opere di manutenzione straordinaria ritenute necessarie per la valorizzazione dello spazio concesso in uso;

- le opere di manutenzione ordinaria necessarie al buon mantenimento del bene concesso in uso.
- le spese relative a tutte le utenze, quali quelle per l'energia elettrica, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc..
- la sottoscrizione di apposita adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con compagnie appartenenti a primario gruppo assicurativo con previsione di massimale di € 500.000,00 a garanzia della copertura dei rischi conseguenti l'utilizzo degli spazi;
- la custodia e la conservazione dei locali concessi con la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando il controllo e la vigilanza nei limiti previsti dalla legge, avvertendo tempestivamente il concedente di eventuali turbative e situazioni di pericolo.

Ai sensi del D.L. n° 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, nonché del D.L. n° 145/2013, convertito nella Legge n° 9/2014, il concessionario da atto di aver ricevuto copia dell'Attestazione di Prestazione Energetica relativa all'immobile di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto di concessione e di avere ricevuto informazioni in ordine al contenuto della medesima.

ART. 6 – Il canone stabilito nella presente concessione è assoggettato all'aliquota I.V.A. ordinaria vigente. La metà delle spese per l'imposta di bollo sul presente atto e su le n° 2 copie dello stesso che verranno rese conformi (una per l'Agenzia delle Entrate, una per il Concessionario), nonché dell'imposta di registro della presente concessione sono a carico del concessionario.

## Comune di Città di Castello : \_\_\_\_\_: \_\_\_\_: Repertorio n° \_\_\_\_\_: Città di Castello, addì \_\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.